



09816-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da		CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/12/2020
Stefano Palla	- Presidente -	Sent. n. sez. 1045/2020
Alfredo Guardiano		
Paolo Micheli	- Rel. Consigliere -	R.G. N. 23765/2020
Irene Scordamaglia		
Paola Borrelli		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell'interesse di

- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- Ministero dell'Economia e delle Finanze
- (omissis) s.p.a.
- (omissis) s.p.a.

avverso l'ordinanza emessa il 10/07/2020 dal Tribunale di Marsala

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Il 15/02/2018, la Prima Sezione penale di questa Corte emetteva - a seguito di ricorso presentato nell'interesse del (omissis) s.p.a. - la sentenza n. 31025. Il Collegio precisava innanzi tutto come il Tribunale di Marsala, in data 09/07/2015, avesse «rigettato l'istanza presentata nell'interesse della banca (omissis) s.p.a. che richiedeva il pagamento, ai sensi degli articoli 58 d.lgs. n. 159 del 2011, 1, comma 199, legge n. 228 del 2012, della complessiva somma di euro 2.550.046,37 nell'ambito della confisca definitiva della società (omissis) s.r.l. disposta a carico di (omissis) [...]. (omissis) è stato ritenuto responsabile di aver messo a disposizione dell'articolazione mafiosa operante nella provincia di (omissis), nella persona del suo capo, il latitante (omissis), già condannato in precedenza e in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., la propria struttura imprenditoriale, operante nel settore della grande distribuzione alimentare, tramite il " (omissis) s.r.l.", in tal modo consentendo al (omissis) la realizzazione di interessi economici e l'espansione del suo potere di controllo in un importante settore di mercato, e consentendo a se stesso, nell'esercizio di attività imprenditoriale, indebiti vantaggi, grazie a interventi operati dal (omissis), (omissis), attraverso la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo [...]. Premesso che i beni in questione erano già stati sottoposti a sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria nel procedimento penale a carico di (omissis) con decreti del 19/12/2007 e del 28/01/2008, il giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda della banca:

- di soddisfacimento del credito di euro 930.000,00 circa, concesso dalla banca in data 30 novembre 2010 a titolo di mutuo fondiario, perché, pur trattandosi di atto stipulato in corso di procedura, il credito originario è anteriore al sequestro;
- di soddisfacimento del credito di euro 1.200.000,00 circa, relativo all'anticipazione del rimborso IVA a seguito della cessione di credito effettuata il 2 agosto 2007, perché anteriore al sequestro;
- di prededuzione della somma di euro 240.000,00 circa, perché priva del relativo contratto;
- di prededuzione della somma di euro 400.000,00 circa, relativa all'anticipazione del rimborso IVA a seguito della cessione di credito effettuata il 13 maggio 2008, perché, pur trattandosi di atto compiuto in data successiva al sequestro, difetta il requisito della buona fede del creditore tenuto conto del mancato adempimento all'obbligo di diligenza anche in considerazione dei provvedimenti giudiziari che



avevano colpito il referente del gruppo imprenditoriale sospettato di fare parte di un'associazione mafiosa e delle notizie di stampa di analogo contenuto pubblicate fin dal maggio 2006».

A quel provvedimento aveva fatto seguito una opposizione del (omissis) (omissis) s.p.a., qualificata come ricorso per cassazione dal giudice *a quo*; analizzati alcuni profili in rito, la Prima Sezione penale passava ad esaminare le questioni dedotte, segnalando che, «con riguardo al credito di euro 930.000,00 circa, concesso dalla banca in data 30 novembre 2010 a titolo di mutuo fondiario, il giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda evidenziando che, nonostante il credito fosse sorto dopo il sequestro dei beni sottoposti ad amministrazione giudiziaria, esso era stato utilizzato per estinguere un precedente credito della medesima banca di analogo importo derivante dallo scoperto di conto corrente autorizzato nei confronti della (omissis) s.r.l. e rimasto insoluto. In pratica, secondo il giudice dell'esecuzione, il credito in questione non era sorto in occasione di nuove originarie obbligazioni assunte dall'amministrazione giudiziaria, ma piuttosto dalla necessità di acquisire somme destinate a sanare pregressi debiti sorti prima dell'intervento dell'amministrazione, sicché non poteva essere qualificato quale credito prededucibile ai sensi dell'articolo 111 legge fall., da valutare ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 [...]. Analogamente, con riguardo al credito per euro 400.000,00, sorto in pendenza della procedura con contratti stipulati direttamente dall'amministrazione giudiziaria per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, il giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda evidenziando che il creditore non aveva spiegato le ragioni per le quali, pur avendo già compiuto un'infruttuosa operazione finanziaria di cessione del credito nel 2007, decideva comunque di effettuare un'analoga operazione quando ormai aveva la certezza che la precedente era stata compiuta con una società che aveva forti legami con la mafia, sicché la banca non ha adempiuto al proprio obbligo di correttezza e buona fede».

Quelle argomentazioni, tuttavia, venivano considerate dai giudici di legittimità «erronee in diritto. Premesso che il *thema decidendum* è costituito dalla prededucibilità dei crediti sorti in costanza di procedura, è opportuno ricordare brevemente il contesto normativo di riferimento. Tenuto conto che nel d.lgs. n. 159 del 2011 manca una definizione di credito prededucibile, pur essendo varie volte richiamato l'istituto [...], deve aversi riguardo alla definizione contenuta nell'art. 111, comma secondo, legge fall., secondo la quale "sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di



cui alla presente legge" [...]. La giurisprudenza civile si è, in larga parte, occupata dei crediti sorti in data anteriore all'avvio della procedura fallimentare, ma che ad essa siano funzionali, richiedendo al giudice di merito di compiere una verifica in ordine alla strumentalità funzionale di tale credito al soddisfacimento degli interessi della massa allo scopo di liquidarlo in prededuzione. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'art. 111 legge fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo soddisfacente destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio" [...]. Di contro, per i crediti sorti in epoca successiva risulta assolutamente pacifico che "l'attività degli organi della procedura genera crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa"».

Ergo, secondo la Prima Sezione penale di questa Corte il giudice dell'esecuzione aveva «erroneamente applicato i richiamati principi di diritto, perché il credito di euro 400.000,00 è sorto in costanza di procedura e per deliberazione degli organi della stessa, sicché risulta pacificamente essere un credito prededucibile, come tale assoggettato al regime di cui all'art. 54 d.lgs. n. 159/2011. Anche il credito di euro 930.000 è sorto durante la procedura per novazione del precedente credito sorto in epoca precedente alla procedura. In disparte la pur rilevante circostanza che detto credito è stato espressamente giudicato funzionale alla procedura, come risulta dall'atto in proposito sottoscritto dagli organi preposti, risulta evidente che, in pendenza della procedura, è stato sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento, finalizzato ad assicurare la prosecuzione dell'impresa, in forza del quale le nuove risorse economiche fornite dalla banca sono state utilizzate dagli organi della procedura per estinguere la precedente obbligazione non onorata che avrebbe determinato l'arresto dell'attività commerciale. Peraltro, anche qualora volesse configurarsi detto negozio come novativo, si tratterebbe di una novazione oggettiva, a mente dell'art. 1230 cod. civ., con conseguente estinzione della precedente obbligazione [...]. Ad avviso del Collegio, pertanto, deve escludersi l'applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 ai crediti prededucibili sorti durante la




procedura, dovendosi piuttosto applicare la chiara disposizione dell'art. 54 stesso decreto, la quale dispone che "i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato"».

Ne derivava l'annullamento, *in parte qua*, dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento era altresì annullato per vizio della motivazione sotto un diverso profilo, avendo lo stesso giudice dell'esecuzione «respinto, a norma dell'articolo 52 d.lgs. n. 159 del 2011, l'istanza di soddisfacimento del credito di euro 1.200.000,00 circa (erogato in due *tranche*, rispettivamente di euro 960.000,00 circa ed euro 240.000,00 circa), relativo all'anticipazione del rimborso IVA a seguito della cessione di credito effettuata il 2 agosto 2007, perché anteriore al sequestro e non assistita dalla prova della buona fede del creditore. In particolare, secondo il giudice dell'esecuzione, deve ritenersi fatto notorio il coinvolgimento di (omissis) in vicende di mafia fin dal 1999, allorquando venne condannato per concorso esterno in associazione mafiosa; tale coinvolgimento risulta, poi, ulteriormente confortato dalle notizie di stampa del maggio 2006 in merito al sequestro dei "pizzini" attribuiti a (omissis) (omissis) dai quali emergeva, secondo il giudice dell'esecuzione, il coinvolgimento di una "grossa catena di supermercati" (poi identificata in quella di (omissis))».

La sentenza n. 31025/2018 faceva osservare, però, che a fronte di decisioni di assoluzione non poteva intendersi ragionevole gravare il creditore di oneri di diligenza tali da superarne la chiara portata liberatoria; anche gli articoli considerati, del resto, da un lato non contenevano espliciti riferimenti alla persona del (omissis), dall'altro si limitavano a rappresentare quelle che, all'epoca, erano ragioni di sospetto degli organi inquirenti. Tanto più che le caratteristiche concrete del credito, afferente un rimborso IVA documentato, avrebbero comunque legittimato da parte della banca una verifica meno stringente.

2. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale di Marsala accoglieva parzialmente l'istanza avanzata dal (omissis) s.p.a., dichiarando - in favore del predetto istituto e nell'ambito della confisca definitiva della (omissis) (omissis) s.r.l. - la prededucibilità del credito per la complessiva somma di euro 930.000,00 ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011; contestualmente, indicava nell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il soggetto tenuto al pagamento del medesimo credito prededucibile.



Quanto invece al tema della buona fede della banca in relazione ai crediti diversi da quello indicato, il giudice del rinvio faceva presente che (omissis) (omissis), «lungi dall'essere *tout court* assolto da una "vicenda giudiziaria risalente al 1999... con sentenza definitiva dalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa", era stato in concreto destinatario nella fase di merito di due pronunce di condanna per il reato di concorso esterno nell'art. 416-*bis* cod. pen., che ne avevano evidenziato una preoccupante vicinanza e conoscenza personale col latitante (omissis) ed altri soggetti condannati per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., proprio in ragione della quale lo stesso imprenditore aveva posto in essere una serie di condotte agevolatrici di allarmante gravità». Il (omissis), in particolare, risultava essere stato assolto dal giudice del rinvio solo all'esito dell'annullamento in sede di legittimità della sentenza di appello, confermativa della condanna inflittagli in primo grado; si era trattato pertanto di un «*iter* giudiziario chiaramente controverso», che «avrebbe richiesto nel caso di specie una adeguata attivazione dell'obbligo di diligenza in capo al creditore che, se nel caso di pacifiche vicende assolutorie non appare tenuto alla conoscenza minuziosa dell'apparato motivazionale delle sentenze, viceversa nell'ipotesi in questione, connotata dal pronunciamento conforme dei due giudici di merito nel senso della penale responsabilità dell'interessato per fatti di allarmante gravità, sarebbe stato viceversa tenuto, in base all'ordinaria diligenza declinata sotto il profilo di elementari cautele prudenziali, ad una attenta disamina della definitiva motivazione assolutoria resa dalla Corte di appello di Palermo».

Riteneva dunque il Tribunale di Marsala che, «se la banca creditrice avesse attivato pienamente tale dovere di diligenza, avrebbe acclarato facilmente che lo stesso (omissis), sebbene assolto in via definitiva dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, aveva posto in essere una serie di condotte di evidente e allarmante gravità (per sua stessa ammissione conosceva (omissis) (omissis) e i cognati di quest'ultimo) [...]; che l'enorme espansione dell'attività imprenditoriale del (omissis), volta al controllo di molteplici supermercati, era stata agevolata dalla famiglia mafiosa di (omissis), dalla quale non era richiesto il pagamento del "pizzo" ma unicamente l'assunzione dei soggetti graditi ai vertici della stessa famiglia». Inoltre, e soprattutto, dalle risultanze di quel processo era emerso come lo stesso (omissis), durante la latitanza del (omissis), fosse stato destinatario di "bigliettini" provenienti da quest'ultimo e indirizzati al proprio cognato: tanto che vi sarebbe stata ampia ragione di dichiararne la penale responsabilità per favoreggiamento, ove non fossero decorsi i termini di prescrizione.

In sostanza, già all'esito di quel primo giudizio vi sarebbe stato ampiamente modo di comprendere come e perché le iniziative imprenditoriali del (omissis)



fossero state tanto fruttuose: una realtà poi definitivamente confermata dal secondo processo celebrato a carico del suddetto ed esitato con sentenza definitiva di condanna del luglio 2012 per il reato di associazione mafiosa. Anche le notizie di stampa pubblicate tra il 2006 e il 2007 (dopo l'arresto del latitante (omissis) ed il sequestro di numerosi "pizzini" che avrebbero poi riscontrato le rinnovate accuse mosse al (omissis)) avrebbero dovuto costituire fonti informative di sicuro spessore: pur non essendovi nominato, i riferimenti allo stesso (omissis) ed alle sue attività apparivano innegabili, visto che si menzionava un imprenditore del settore della grande distribuzione, "paesano" del (omissis) e dunque di (omissis). Non a caso, del resto, il Gip del Tribunale Palermo avrebbe emesso a fine 2007 ordinanza di custodia cautelare a carico del suddetto e del latitante (omissis), per reati ex art. 416-bis cod. pen. (nel procedimento che sarebbe poi sfociato nella condanna definitiva più volte ricordata).

Il Tribunale sottolineava altresì che «il (omissis), già al momento della concessione dei primi mutui erogati dalla banca istante si presentava, nella piccola realtà locale di (omissis), come un imprenditore che era stato capace di creare una delle più grandi attività economiche nella provincia trapanese, apparendo all'esterno la continua espansione della sua attività nel territorio della Sicilia come inarrestabile, tenuto conto degli innumerevoli esercizi che via via andava avviando. Questa forza imprenditoriale così esplosiva, anche a prescindere dagli elementi acquisiti nel corso del processo, avrebbe inevitabilmente dovuto indurre la banca creditrice ad accrescere il livello di diligenza richiesto in via ordinaria, tenuto conto della realtà sociale ed economica in cui l'imprenditore operava, notoriamente pervasa dalla presenza della potentissima famiglia mafiosa di (omissis) ». L'ipotesi che la cosca avesse dunque favorito quell'ascesa costituiva evenienza più che concreta e percepibile da parte degli istituti di credito operanti nel territorio, tanto più a fronte di una prima sentenza di assoluzione comunque conseguente alla presa d'atto dell'ormai intervenuta estinzione per prescrizione di una condotta di rilievo penale quale il favoreggiamento della latitanza di una figura mafiosa apicale.

3. Avverso l'ordinanza emessa ex art. 627 cod. proc. pen. viene proposto ricorso per cassazione da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, nell'interesse sia dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con l'atto di impugnazione si lamenta la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, norma che sarebbe



stata travisata dal Tribunale già tenendo conto del suo tenore letterale. Si legge nel ricorso che «la decisione impugnata ha indicato l’Agenzia nazionale come soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile, sortendo però l’effetto paradossale quanto abnorme di trasferire *tout court* allo Stato (e, per esso, all’Agenzia nazionale e/o al Ministero dell’Economia e delle Finanze) il debito correlato al credito prededucibile della banca. Di contro, l’art. 54, co. 2, d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che tutti i debiti - ivi compresi quelli funzionali alla prosecuzione dell’attività d’impresa (come tali ammessi in prededuzione secondo una disciplina esattamente speculare a quella fallimentare) - restano a carico esclusivo del soggetto economico attinto dalla confisca definitiva. Solo “in caso contrario”, ossia allorché l’amministratore giudiziario non possa farsi carico dei pagamenti per incapacienza dell’attivo, ovvero per non pregiudicare la correntezza della gestione, “il pagamento è anticipato dallo Stato”. L’anticipazione del pagamento è strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, per non sottrarre la liquidità necessaria alla prosecuzione di tale attività, senza comportare però alcun accollo del debito da parte dello Stato, che quindi non è obbligato al pagamento nel caso in cui non vi sia alcuna possibilità di recupero di tali somme [...]. Lo Stato non è né può giammai divenire debitore per i debiti della società; tutt’al più, può essere chiamato ad “anticipare” il pagamento, per non compromettere la gestione della società e, con essa, la prosecuzione dell’attività d’impresa».

Secondo l’Avvocatura ricorrente, tale approccio interpretativo trova conferma dall’analisi di altre norme (quali l’art. 42 dello stesso d.lgs., in tema di spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni, da affrontare mediante le somme nella disponibilità del procedimento e da anticipare dallo Stato solo in via subordinata): laddove, peraltro, la normativa ha voluto stabilire un obbligo diretto di provvedere alla corresponsione, e non già di anticipare un pagamento comunque dovuto da altri, la previsione è stata adottata esplicitamente, come nell’art. 44.

Sotto un diverso profilo, le determinazioni assunte dal Tribunale di Marsala si pongono in contrasto con l’art. 41 del più volte citato d.lgs., norma di richiamo delle disposizioni contenute nel codice civile: ed in particolare, fra queste, dell’art. 2462 cod. civ.

Si legge nel ricorso, a riguardo, che una società a responsabilità limitata nei cui confronti intervenga un provvedimento definitivo di confisca «gode, come ogni società di capitali, della personalità giuridica (c.d. autonomia patrimoniale perfetta), e per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio [...]. A seguito della definitività della confisca, lo Stato acquisisce la qualità di socio a tutti gli effetti di legge, con la conseguenza che la




società resta soggetta alla disciplina normativa propria della sua specifica natura giuridica». Al contrario, stando alla tesi dell'Avvocatura, «l'indicazione dell'Agenzia nazionale come soggetto tenuto al pagamento dei debiti correlati ai crediti prededucibili della banca conduce, nel caso specifico di società fallita priva di alcuna massa patrimoniale attiva, ad una sorta di responsabilità dello Stato per i debiti della società»: ma, sul punto, «non si vede perché mai la responsabilità dello Stato dovrebbe differire da quella di un altro qualunque socio di una società a responsabilità limitata e condurre ad una responsabilità patrimoniale dell'Erario eccezionalmente *ultra vires* e in deroga a quanto sancito dall'art. 2462 cod. civ.».

Neppure potrebbe trovare applicazione il secondo comma della previsione codicistica appena ricordata, visto che l'assunzione della qualità di socio è da far risalire all'ottobre 2013, posteriormente alla rinegoziazione del credito *de quo* con gli organi della procedura, ed avvenne *iure imperii*: lo Stato, in altre parole, non manifestò l'intenzione di acquisire quella veste, magari all'esito di ordinarie valutazioni di convenienza commerciale, ma divenne socio per effetto cogente della confisca, rimanendo soggetto totalmente distinto dalla società.

4. Il provvedimento del giudice del rinvio viene impugnato anche dagli istituti bancari (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a, con esclusione del punto relativo all'avvenuto riconoscimento della prededuzione sul ricordato importo di 930.000,00 euro (a tale riguardo, viene soltanto sollecitata la correzione di un errore materiale in ordine alla data da cui operare il computo degli interessi riconosciuti al creditore).

Con un primo motivo, viene dedotta violazione di legge - anche con riferimento all'art. 627 cod. proc. pen. - e carenza assoluta della motivazione quanto al mancato riconoscimento della prededucibilità per il credito di 403.426,60, sul quale non vi sarebbe stata alcuna disamina da parte del Tribunale di Marsala: si tratta, in particolare, di una posta nascente dalla cessione *pro solvendo* alla banca di un credito vantato da (omissis) s.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle entrate a seguito di un rimborso IVA.

Si lamentano poi violazione di legge e vizi della motivazione circa la ritenuta insussistenza della buona fede della banca per il diverso e ulteriore credito di 1.200.000,00 euro, a proposito del quale il Tribunale avrebbe illegittimamente fondato la propria decisione sui medesimi dati informativi che già avevano portato alla decisione di annullamento della prima ordinanza: in concreto, dunque, vi sarebbe stata la sostanziale elusione del *dictum* di questa Corte, laddove era stata sottolineata l'impossibilità per il creditore di procedere a



verifiche approfondite del contenuto delle sentenze (comunque favorevoli) intervenute nei confronti del ^(omissis).

La difesa degli istituti ricorrenti evidenzia che la sentenza della Prima Sezione penale «non distingue affatto tra "pacifiche vicende assolutorie", che non farebbero sorgere particolari obblighi di verifica e di conoscenza in capo al terzo, e vicende processuali più disomogenee nell'andamento, con successione di decisioni di condanna, di un giudizio rescindente di annullamento e di una successiva, definitiva, assoluzione che, invece, imporrebbero di attivarsi per "una attenta disamina della definitiva motivazione assolutoria" per valutare in autonomia - e, dunque, eventualmente anche in modo diverso dall'autorità giudiziaria - i fatti oggetto di giudizio. Illogico e contraddittorio, all'evidenza, che si possa dare rilievo, contro una pronuncia assolutoria passata in giudicato, a eventuali ragioni di sospetto che dovrebbe sollevare e valutare il terzo per suo conto. Ancora incoerente pretendere ciò da chi non ha accesso a quei provvedimenti giudiziari [...]. Come precisato in altra sede dalla giurisprudenza di legittimità - addirittura riferendosi a soggetti condannati in sede penale e non assolti, come nel caso di interesse - "non può certo farsi carico all'istituto di credito, che non dispone delle banche dati proprie dell'autorità giudiziaria e della p.g., di effettuare penetranti indagini quanto alle pendenze penali a carico del soggetto potenzialmente beneficiario del finanziamento, non potendo, peraltro, il semplice dato di una condanna penale per un qualunque reato, ovvero della assai risalente applicazione di una misura di prevenzione, essere di per sé ostativo alla concessione del credito"».

Altrettanto irragionevole deve ritenersi la pretesa che l'istituto di credito vagliasse il contenuto di articoli di stampa, contrariamente a quanto segnalato nella sentenza di annullamento: articoli che non facevano mai il nome del ^(omissis) e che pertanto non potevano intendersi univocamente riferiti a lui (contraddittoriamente, il Tribunale sostiene da un lato che l'unico soggetto rispondente a quelle caratteristiche era appunto il ^(omissis), ma nello stesso tempo chiarisce che sarebbe stato possibile per la banca - senza spiegare come - attivare un confronto con le fonti giornalistiche al fine di averne conferma.

5. In vista dell'odierna udienza, l'Avvocatura dello Stato ha fatto pervenire una memoria con cui ha inteso insistere sulle proprie ragioni di doglianza, sviluppando ulteriormente i motivi articolati nel proprio ricorso.

In ordine alle censure mosse dagli istituti di credito, ha invece osservato:

- che sul mancato riconoscimento della prededucibilità per il credito di 403.426,60 euro il ricorso delle controparti è privo del connotato di autosufficienza;



- che, in ogni caso, il compendio aziendale della (omissis) s.r.l. non è stato oggetto di confisca (la misura ablatoria ha riguardato solo le partecipazioni ivi detenute da (omissis) s.r.l. e da (omissis) (omissis) s.r.l.), tanto che la società medesima è stata separatamente dichiarata fallita e la procedura concorsuale ha avuto il suo *iter*;
- l'evidente e conclamato rapporto di cointeressenza tra il (omissis) e la cosca mafiosa dominante nel territorio, visto che egli conosceva (per sua diretta ammissione) (omissis) e più congiunti di quest'ultimo, a fronte dell'inequivoco contenuto degli articoli di stampa richiamati dal Tribunale e della evidente riferibilità alla persona dello stesso (omissis);
- che in un altro giudizio concernente un diverso istituto di credito, ma ancora relativo al (omissis) ed ai suoi legami con le dinamiche criminali del trapanese, la Prima Sezione penale di questa Corte aveva diffusamente chiarito le ragioni dell'impossibilità di giustificare dietro lo schermo della apparente buona fede i finanziamenti da lui ricevuti.

6. Anche il difensore del (omissis) e del (omissis) ha curato ulteriori memorie.

6.1 Con la prima, ha inteso controdedurre rispetto alle doglianze di cui al ricorso dell'Avvocatura, facendo presente che il lamentato presupposto della incapienza del patrimonio della (omissis) s.r.l. non emerge da alcun dato, anche perché «il fallimento di una società non la rende necessariamente e sempre priva di patrimonio»; inoltre, e soprattutto, la dichiarazione di fallimento è qui intervenuta dopo il sequestro, con il risultato che i beni assoggettati al sequestro medesimo (ed alla successiva confisca) sono da intendere, per espresso dettato normativo, esclusi dalla massa attiva fallimentare.

Il risultato è che l'Agenzia nazionale, soggetto esplicitamente segnalato dal d.lgs. n. 159/2011 come tenuto agli adempimenti *de quibus*, dovrà procedere al pagamento dei debiti in favore degli aventi diritto, eventualmente all'esito della liquidazione dei beni: ciò in quanto è lo Stato a doversi ritenere «chiamato a pagare i creditori, o con le somme confiscate o col valore ricavato dai beni confiscati venduti».

6.2 Con la seconda, indicata quale "memoria di replica", la difesa dei due istituti si sofferma sul contenuto dell'ultimo scritto difensivo dell'Avvocatura dello Stato, facendo presente che:

- le vicende della (omissis) s.r.l. nulla hanno a che vedere con quelle della (omissis), la cui procedura fallimentare non è ancora chiusa;
- «ai fini del soddisfacimento del credito prededucibile, ciò che soltanto rileva è l'ammontare dei beni acquisiti dallo Stato a seguito della misura ablatoria e non



ricompresi, quindi, all'interno dell'asse fallimentare: è sul valore di questi ultimi che i creditori possono ragionevolmente fare affidamento»;

- il quadro di riferimento normativo non consente interpretazioni diverse da quella secondo cui i crediti prededucibili debbono essere pagati dal soggetto indicato dalla legge (appunto, l'Agenzia nazionale) nel periodo compreso tra la confisca definitiva e la successiva destinazione del bene confiscato, in regime di precedenza rispetto alle altre poste creditorie ammesse;

- in ordine al credito di 403.426,60 euro la doglianza mossa aveva riguardato l'integrale mancanza di motivazione da parte del Tribunale, senza che ciò potesse implicare - al di là dell'enunciazione del vizio, desumibile ex se dal provvedimento impugnato - ulteriori oneri di allegazione o migliore specificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, nei termini e nei limiti rispettivamente appresso evidenziati, debbono ritenersi fondati.

2. Quanto all'impugnazione proposta dall'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si rileva in effetti che il dispositivo del provvedimento oggetto di ricorso si limita a "indicare" nella Agenzia "il soggetto tenuto al pagamento del predetto credito prededucibile". In sostanza, il *dictum* del Tribunale è inequivocabilmente nel senso che, chiarita la natura del credito di 930.000,00 euro meglio specificato in motivazione ed affermatane la legittimità di un pagamento in prededucazione, appare nel contempo (e parimenti senza dubbio) individuato il soggetto giuridico tenuto all'adempimento della correlata ragione di debito. Obbligo, questo, che il tenore della statuizione imporrebbe di ritenere sussistente *tout court*, malgrado la previsione dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 reciti che "se l'attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento [...] provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo delle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il Tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge".



L'autonomia, sul piano della soggettività giuridica, dell'Agenzia nazionale, rispetto alla (omissis) s.r.l. è infatti incontestabile, al di là dell'essere la prima divenuta socio unico della seconda; e non potrà mai affermarsi, pertanto, che l'Agenzia sia gravata di un debito proprio, in ragione dell'esistenza di un credito di altri verso la partecipata (sia pure se trattasi di partecipazione al 100%). Né può rilevare, al fine preliminare di chiarire chi sia il soggetto tenuto a soddisfare il credito prededucibile *de quo*, la circostanza che i beni dalla cui vendita poter ricavare le risorse necessarie al pagamento siano o meno entrati nella massa fallimentare della (omissis).

Sul punto, pertanto, si impone un nuovo esame da parte del giudice *a quo*.

3. Fondato è altresì, nei diversi punti oggetto di doglianza, il ricorso degli istituti di credito.

Sul credito di 403.426,60 euro, innegabilmente, la motivazione dell'ordinanza impugnata non risulta essersi soffermata: e, come segnalato dalla difesa delle banche ricorrenti anche replicando alle deduzioni avversarie, il vizio lamentato investiva appunto il tema oggettivo della radicale carenza motivazionale (senza dunque che, ai fini della verifica dell'autosufficienza del ricorso, si rendesse necessario soddisfare ulteriori oneri di allegazione). Né può trascurarsi il dato, di evidenza altrettanto solare, che già la decisione di annullamento della Prima Sezione penale di questa Corte aveva segnalato come il credito in parola fosse da ritenere «pacificamente [...] prededucibile, come tale assoggettato al regime di cui all'art. 54 d.lgs. n. 159/2011».

In ordine al tema della buona fede, il Tribunale ha *in primis* dato contezza delle indicazioni espresse dalla sentenza n. 31025/2018, salvo poi riconsiderare la questione alla luce di ulteriori risultanze istruttorie, ritenute di maggiore pregnanza rispetto a quelle già valorizzate nella prima ordinanza.

A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che «a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova» (Cass., Sez. III, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv 271345). Ne deriva che «non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello



già censurato in sede di legittimità» (Cass., Sez. IV, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv 263864); nel precedente appena richiamato, in particolare, è stato precisato espressamente che «eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati, e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata».

Nel ribadire i principi appena ricordati, una ancor più recente decisione di questa Corte (Cass., Sez. II, n. 1726/2018 del 05/12/2017, Liverani) chiarisce in motivazione che il giudice di rinvio mantiene, «nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto». La sentenza Liverani definisce quello appena esposto come «principio fondamentale nel sistema delle impugnazioni, che scaturisce dalla natura del sindacato della Suprema Corte, che è sindacato di pura legittimità e non può riguardare il merito del giudizio di fatto. Il giudizio di fatto, in vero, è riservato in via esclusiva ai giudici di merito, potendo su di esso la Corte di Cassazione - quale mero giudice del diritto - svolgere solo un sindacato esterno e indiretto, tramite il controllo della motivazione nei limiti in cui tale controllo è consentito dalla legge (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) [...]. Perciò, quando la sentenza è annullata per vizio della motivazione in fatto, la Corte di Cassazione non può enunciare alcun principio o punto di vista o diversa lettura dei dati processuali o diversa valutazione dei fatti al quale il giudice di rinvio debba conformarsi [...]. Ciò vuol dire che, per il giudice di rinvio, non deriva alcun vincolo positivo dalla sentenza di annullamento per vizio della motivazione *in facto*, ma deriva solo un "vincolo di contenuto negativo", consistente nel divieto di adottare, nella sua pronuncia, la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata. Osservato tale divieto, ben può il giudice di rinvio replicare il dispositivo della sentenza cassata, in quanto - quale esclusivo giudice del fatto - è depositario di potere discrezionale sia in ordine all'esito del giudizio di fatto sia in ordine alla scelta di una motivazione diversa da quella ritenuta viziata».

Tanto premesso, è qui doveroso sottolineare quali fossero state le ragioni fondanti il disposto annullamento della prima ordinanza del Tribunale di Marsala; la Prima Sezione penale scriveva che «se, da un lato, appare corretta



l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. n. 159 del 2011, trattandosi di crediti aventi data certa anteriore al provvedimento di sequestro, dall'altro lato l'ordinanza impugnata presenta dei salti logici e dei vizi motivazionali con riguardo alla buona fede, intesa come affidamento incolpevole [...]. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere ricordato la vicenda giudiziaria risalente al 1999, precisando che (omissis) era stato assolto con sentenza definitiva dalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa, ha attribuito a tale elemento una determinante considerazione per escludere la buona fede del creditore, valorizzando alcuni passaggi delle decisioni giudiziarie dai quali emergevano contatti con ambienti mafiosi. Tuttavia, l'illogicità e contraddittorietà dell'argomentazione appare evidente laddove si ponga attenzione all'onere di ordinaria diligenza che deve osservare il creditore il quale, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, oltre a non essere tenuto a conoscere l'apparato motivazionale delle decisioni giudiziarie (soprattutto se assolutorie) né, tantomeno, ad interpretarle allo scopo di individuare la sussistenza di ragioni di sospetto che vadano eventualmente al di là del dispositivo a contenuto liberatorio, aveva invece un ragionevole motivo, proprio in ragione della definitiva assoluzione dall'imputazione di partecipazione all'associazione mafiosa, per escludere il coinvolgimento di (omissis) in attività di tal fatta, sicché è logico affermare che il creditore ritenesse legittima l'attività economica cui faceva credito [...]. D'altra parte, la motivazione appare insufficiente e illogica anche per quello che riguarda la valorizzazione, in ottica di assenza della buona fede, degli articoli di stampa che, per il loro generico contenuto (non viene mai citato il nome di (omissis) o della catena di supermercati), non contengono elementi degni di suscitare sospetto sulle attività economiche del (omissis). Risulta, infatti, illogico affermare di poter desumere l'assenza di buona fede del creditore da articoli di stampa o altri servizi giornalistici che, senza dare risalto al contenuto di specifici provvedimenti giudiziari, ipotizzino il generico coinvolgimento di taluno - neppure identificato - in attività illecite, poiché la libera attività economica sarebbe definitivamente pregiudicata da qualsiasi notizia di stampa non confermata. Nel caso di specie, peraltro, non si tratta di notizie giornalistiche che facevano riferimento al contenuto di atti giudiziari, ma che riportavano, piuttosto, semplici ipotesi investigative degli organi di polizia relative al contenuto di messaggi criptici intercettati, sicché, tenuto conto della generale irrilevanza delle ragioni di generico sospetto, si tratta di informazioni prive della idoneità a influire sulla buona fede dei terzi. L'assoluta inidoneità di tali generici elementi propalati dalla stampa a refluire sulla buona fede degli operatori economici, risulta ancora più evidente se si pone attenzione alla natura dell'operazione posta in essere dalla banca. Si tratta, infatti, della cessione *pro*



solvendo di un credito erariale (rimborso IVA), derivante da un credito fiscale maturato da un'azienda commerciale sottoposta alle usuali procedure di controllo dell'autorità tributaria, sicché la motivazione del provvedimento impugnato risulta illogica e incompleta laddove non valorizza la natura e l'origine del credito allo scopo di verificare la buona fede del creditore».

A fronte di tali, assai analitiche argomentazioni, sembra indiscutibile che il giudice *a quo* abbia di fatto ripercorso un *iter* motivazionale già censurato: così violando la previsione *ex art.* 627 del codice di rito. A tacer d'altro, ricordare che vi era stata l'assoluzione del (omissis), come puntualizzato dalla decisione di legittimità, per poi chiarire che a quell'esito si era comunque giunti dopo due condanne di merito, un annullamento in Cassazione e una riforma nel secondo giudizio di appello, non vuol dire fondare le identiche conclusioni su elementi diversi e/o nuovi, bensì riproporre lo stesso tracciato cercando solo di rendersi più convincenti. Analogamente è a dirsi a proposito degli articoli di stampa: si può anche convenire sulla circostanza che, parlando in quel periodo di un grosso imprenditore del settore della distribuzione, operante in quell'ambito territoriale, i giornalisti non potessero che riferirsi al (omissis), e che quel riferimento fosse facilmente alla portata di chi svolgeva attività creditizia nella medesima dimensione spazio-temporale; fatto sta, non di meno, che su quel punto la sentenza di annullamento aveva già ritenuto l'insufficienza degli elementi al fine indicato. E, per sostenere invece che quel risultato (la pacifica individuabilità del (omissis), e non di altri) dovesse intendersi raggiunto, sarebbe stato necessario prospettare elementi nuovi o mai considerati, piuttosto che ribadire i precedenti per suggerirne una opposta lettura.

Inoltre, e *ad abundantiam*, non vi è stato alcuno sforzo argomentativo da parte del Tribunale di Marsala sulla pur rilevata peculiarità del credito; né è stato rappresentato se in quella procedura, *a fortiori* in quanto concernente un credito *sui generis*, fossero stati o meno rispettati gli ordinari criteri del merito bancario, come opportunamente segnalato dal P.g. in sede nella propria requisitoria scritta.

4. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo. La prospettata sussistenza di un errore materiale nell'indicazione del *dies a quo* da cui far decorrere gli interessi - relativamente al credito già ritenuto prededucibile - ben potrà essere oggetto di riconsiderazione da parte del giudice del rinvio.

P. Q. M.




Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Marsala.

Così deciso il 03/12/2020.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Stefano Palla

